

**Avv. Fabio Massimo SGARRINO**  
**Studio Legale**

**TRIBUNALE DI MATERA**

**Sez. Fallimentare**

**GIUDICE DELEGATO : Dott. A. VITALE**

**REGISTRO PROCEDURA : N. 39/2016**

**PROFESSIONISTA INCARICATO: Avv. Erminio MARZOVILLI**

**PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

**INTEGRAZIONE**

**UDIENZA DEL 7 MARZO 2019**

\*\*\*

Nell'interesse di: **PISANO' CARMELA** – Avv. Fabio Massimo SGARRINO

**PREMESSA**

1. All'udienza del 20 dicembre 2018, in considerazione delle deduzioni svolte con memoria in atti dell'Avv. MALDARIZZI, difensore della Banca Popolare Pugliese, il Giudice ha disposto rinvio al 7 marzo 2019 affinché il sottoscritto difensore prendesse posizione da un lato, sulle spese liquidate dal G.E. In favore del custode Avv. Adelaide GAGLIARDI e, dall'altro, in ordine alla richiesta degli interessi maturati sulla sorte capitale.

2. Preliminarmente, con riferimento alla corresponsione degli interessi maturati dalla data di notifica dell'atto di precetto, si osserva che il piano di rientro è stato predisposto per la sola sorte capitale per tutti i creditori e per il soddisfacimento del 100% dei relativi crediti (in un arco temporale inferiore ai 5 anni previsti dalla legge) e ciò in considerazione delle somme massime disponibili da parte del debitore (aggiungendo, altresì, che l'istante ed il coniuge hanno messo a disposizione la somma mensile complessiva di € 650,00 ca., pari ad oltre la metà del reddito mensile del nucleo familiare).

3. Con riferimento, poi, alle somme liquidate dal G.E. In favore del Professionista, Avv. Adelaide GAGLIARDI e quantificate, complessivamente (al netto dell'acconto di € 2.000,00), in € 4.445,60 (acc. Inclusi), le predette somme sono state ricalcolate e poste in pagamento diretto (per l'intero) in favore della B.P.P. Come da prospetto che segue.

4. Ciò posto, ad integrazione del piano già in atti, si formula la proposta come da tabella riepilogativa che segue:



**Avv. Fabio Massimo SGARRINO**  
**Studio Legale**

a) **pagamento per intero di tutti i creditori**, costituiti da **B.P.P., Cross Factor S.r.l., Fiin.Coffee S.p.A., Agenzia delle entrate riscossione, Comune di Scanzano jonico (MT), Dr.a Filomena ANDRULLI (c.t.u.), Avv. Erminio MARZOVILLI** (Professionista nominato per la composizione della crisi), **Avv. Fabio Massimo SGARRINO**, con richiesta di moratoria di un anno, a partire dall'approvazione del piano, ex art. 8 quarto comma L. 3/2012.

29. Di seguito si riporta tabella riepilogativa ed esplicitiva:

Creditore	IMPORTI MENSILI	% di soddisfazione	Importo da pagare
B.P.P.	€ 306,79	100 %	€ 14.725,53 (INCLUSO IL COMPENSO LIQUIDATO AL CUSTODE, AVV. A. GAGLIARDI)
Fin. Coffee s.p.a	€ 214,52	100 %	€ 10.296,94
Cross Factor S.p.a	€ 112,49	100 %	€ 5.399,50
Ing. ANDRULLI (C.T.U.)	€ 99,37 pre deduzione in 12 mesi	100 %	€ 1.192,39
Comune di Scanzano J.co	€ 119,42 PRE DEDUZIONE 12 MESI	100 %	€ 1.433,00
Avv. Adelaide Gagliardi	€	100 %	€ 4.445,60 acc. Incl. (già sommati al credito di B.P.P.)
Agenzia delle Entrate e R. MT	€ 203,07 PRE DEDUZIONE 12 MESI	100 %	€ 2.436,92
Avv. Erminio Marzovilli	€ 219,10 PRE DEDUZIONE 12 MESI	100 %	€ 2.791,36 compreso Iva e Cap



**Avv. Fabio Massimo SGARRINO**  
**Studio Legale**

Avv. Fabio M. SGARRINO	€ 32,70	100,00%	€ 1.373,01 (acc. inclusi)
<b>TOTALE</b>			<b>€ 39.648,65</b>

5. In relazione ai pagamenti mensili, si precisa che i creditori in pre deduzione verranno soddisfatti ne termine di 12 mesi; estinte le obbligazioni in pre deduzione, tutti gli altri creditori verranno soddisfatti in un termine massimo di 48 mesi, per un periodo complessivo inferiore al termine massimo previsto dalla legge.

Come evidenziato nelle tabelle esplicative, i componenti del nucleo familiare al fine di fronteggiare la vita quotidiana, con sacrifici ma con dignità, hanno la necessità di disporre della somma di € 1.200,00 ca. mensili.

**6. Ne consegue che la debitrice con il sostegno del coniuge potrebbe mettere a disposizione per far fronte alla integrale debitoria la somma mensile di € 650,00 ca. mantenendo, nel contempo, uno stile di vita dignitoso.**

**Riassumendo quanto sopra riportato si propone:**

a) **pagamento integrale**, nel termine massimo di 48 mesi, di tutti i creditori per complessivi **€ 39.648,65** con richiesta di moratoria di un anno *ex art. 8, comma 4 L.3/2012* (anche al fine di fronteggiare il pagamento degli importi in prededuzione).

7. Non appare opportuno procedere alla liquidazione dei beni di proprietà degli istanti per una serie di motivi che di seguito si espongono:

il bene principale è costituito dalla casa familiare dell'istante, attualmente abitata dai genitori anziani in precarie condizioni di salute e che non dispongono di altra abitazione.

Il piano proposto dall'istante appare congruo e ragionevole in relazione al *quantum* ed allo sforzo economico delle parti (anche alla luce del netto squilibrio economico tra debitore e creditori)

Peraltro, il piano proposto risulta ampiamente garantito dal valore dell'immobile pignorato e stimato dal C.T.U. un importo complessivo pari ad € 54.000,00 nonché dall'ammontare complessivo dei redditi annui del nucleo familiare e, non ultimo, il reddito del marito dell'istante (nettamente superiore rispetto alla stessa) viene posto a disposizione ed a garanzia dell'adempimento di tutto quanto formulato e proposto nel presente piano (senza sottacere che l'eventuale importo effettivo derivante dalla vendita del bene all'a-



**Avv. Fabio Massimo SGARRINO**  
**Studio Legale**

sta risulterebbe nettamente inferiore alla somma complessiva dei crediti nche alla luce degli abbattimenti legati alla fissazione di più vendite).

**Non ultimo, Il Piano del consumatore proposto prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento integrale di tutti i creditori, nessuno escluso, nella misura del 100 % con possibilità per i creditori di avere liquidità immediata e periodica (a far data dalla data di omologazione) senza dover aspettare la chiusura dell'iter relativo alla vendita giudiziaria dell'immobile che certamente non si concluderà prima di circa tre anni nonché di sottrarsi all'alea della mancata vendita del compendio pignorato.**

8. Al fine di garantire la certezza e la puntualità dei pagamenti proposti l'istante si impegna a non accedere al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

9. L'istante, inoltre, chiede che ai sensi dell'art 14, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014, che il compenso del professionista incaricato quale O.C.C. venga con lo stesso concordato e comunque pagato in prededuzione anche in modalità dilazionata entro il termine che sarà con lo stesso concordato.

10. Anche il compenso del legale che assiste i ricorrenti è stato già concordato in € 1.200,00 oltre accessori come per legge.

11. Tutto quanto premesso e ritenuto, l'istante, come sopra rappresentata e difesa,

**CHIEDE**

12. che l'On.le Tribunale di Matera adito, confermati i provvedimenti già adottati, Voglia accogliere l'istanza rassegnata con le relative integrazioni e con conseguente omologazione del piano proposto;

13. in via meramente subordinata ed in ipotesi di mancato accoglimento del piano del consumatore si chiede sin d'ora, ricorrendone i presupposti, l'approvazione di piano mediante accordo con i creditori.

Allegati nn. 30 come da separato indice in atti.

Scanzano jonico (MT), 6 marzo 2019

Avv. Fabio Massimo SGARRINO.

